



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 104/2025

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37187 del registro di segreteria, proposto dal Sig. XX
nato a San Pietro Vernotico (BR) (c.f. XX) rappresentato e difeso, dall'Avv.
Antonio Domenico Colavero (C.F. CLVNND70M07B822L - PEC:
avv.antoniocolavero@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Carpignano Salentino (LE) al Viale Vittorio Emanuele 77

CONTRO

-INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Fabiola Leone ed Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato in Bari,
presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca scientifica), in persona del Ministro pro tempore,
non costituito

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza del 15 aprile 2025

FATTO

Con ricorso depositato in data XX, il ricorrente, transitato alle dipendenze del
Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica presso il Provveditorato

	agli Studi con sede in Brindisi e cessato dal servizio in data XX per invalidità	
	assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa riferiva di aver formulato	
	con pec del XX presso la competente direzione provinciale INPS istanza di	
	accesso volta a verificare la sua posizione previdenziale.	
	L'INPS riferiva che la pensione era stata liquidata dall'allora Provveditorato	
	agli Studi di Brindisi con provvedimento del XX, senza alcun ulteriore	
	seguito.	
	Con successiva missiva, quindi, venivano richieste informazioni in ordine ai	
	benefici ulteriore spettanti ma non liquidati al ricorrente per effetto della	
	normativa e della disciplina contrattuale prevista, senza tuttavia alcun	
	riscontro.	
	Riferisce, quindi, di aver diffidato anche l'ufficio scolastico provinciale ad	
	adottare i provvedimenti finalizzati alla liquidazione della pensione definitiva	
	e della buonuscita.	
	In assenza di riscontro, adiva, quindi questo giudice, evidenziando il mancato	
	aggiornamento della pensione provvisoria da parte dell'INPS e la mancata	
	applicazione delle maggiorazioni previste dal decreto n. XX del XX ed in	
	base a quanto previsto dal CCNL del XX nonché a pagare tutti gli arretrati	
	risultanti dal ricalcolo della pensione e la differenza ai fini della buonuscita;	
	chiedendo, inoltre, di verificare se l'INPS avesse provveduto alla	
	rideterminazione della pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 della Legge	
	335/95.	
	Si è costituito l'INPS che ha in primo luogo eccepito il difetto di giurisdizione	
	di questo Giudice con riferimento alla richiesta di liquidazione del TFS.	
	Ha poi eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto la fase di	

	liquidazione della pensione, attinente alla determinazione della stessa farebbe	
	capo all' amministrazione di appartenenza del dipendente collocato a riposo,	
	in quanto cessato dal servizio in data antecedente al 2 settembre 2000, come	
	da circolare INPDAP n.15 del 05.02.2002.	
	Ha poi evidenziato di essere in attesa dei provvedimenti propedeutici del	
	ministero per poter procedere alla liquidazione di quanto spettante al	
	ricorrente eccependo, infine, la prescrizione quinquennale sui ratei non pagati.	
	All'udienza del 17 maggio 2023, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda	
	relativa alla liquidazione del TFR; con ordinanza n.39 del 26 maggio 2023 è	
	stata disposta consulenza tecnica con l'indicazione dei seguenti quesiti:	
	<i>“1. indicare, anche alla luce di tutta la documentazione disponibile, e di quella</i>	
	<i>ritenuta eventualmente necessaria da acquisire da parte del CTU officinando,</i>	
	<i>quale sia il corretto trattamento pensionistico spettante al ricorrente a</i>	
	<i>decorrere dalla data del pensionamento (XX) e fino all'attualità, tenendo in</i>	
	<i>particolare conto delle doglianze e dei rilievi del ricorrente;</i>	
	<i>2. calcolare gli arretrati maturati a titolo di trattamento pensionistico dovuto</i>	
	<i>e in caso di eventuale differenza dei ratei di pensione in conseguenza della</i>	
	<i>predetta rideterminazione, a decorrere dalla predetta data e fino all'attualità,</i>	
	<i>oltre agli accessori come per legge (sugli arretrati maturati va riconosciuto</i>	
	<i>il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli</i>	
	<i>interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la</i>	
	<i>rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT);”</i>	
	L'adito organo ha depositato la propria definitiva relazione in data 10 aprile	
	2025, per effetto del ritardo con il quale il Ministero ha fornito la	
	documentazione utile, dando contezza delle somme spettanti al ricorrente e	
	3	

	degli arretrati come da richiesta formulata dal Giudice.	
	Le parti hanno depositato proprie memorie conclusionali; in particolare	
	l'INPS ha depositato un proprio prospetto da cui si evince un diverso calcolo	
	degli interessi e rivalutazione monetaria, formulato applicando la	
	rivalutazione monetaria nei soli limiti del maggior importo differenziale.	
	All'udienza del 15 aprile 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.	
	DIRITTO	
	Ritiene questo Giudice che alla luce parere dell'adito organo tecnico – peraltro	
	non attenzionato, sotto il profilo dell'effettiva sussistenza del diritto da alcuna	
	osservazione di controparte se non in punto di prescrizione – il ricorso deve	
	trovare parziale accoglimento.	
	Deve preliminarmente, tuttavia, rigettarsi l'eccezione di difetto di	
	legittimazione passiva formulata in quanto, sebbene ordinatore secondario di	
	spesa, l'INPS è chiaramente il soggetto tenuto al pagamento del <i>quantum</i>	
	spettante <i>ex lege</i> e, in quanto tale, anche a seguito dell'istanza di accesso	
	formulata dal ricorrente avrebbe dovuto sollecitare il competente Ministero	
	all'aggiornamento della situazione previdenziale.	
	Nel merito deve prendersi atto dei calcoli effettuati dal consulente tecnico	
	ufficiato, indicati a pag.14 e 15 della relazione, evidenziando, tuttavia, che il	
	calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria deve tener conto, così come	
	sostenuto dalla difesa dell'INPS, di quanto previsto dalla pronuncia delle	
	SS.RR. di questa Corte n.10/2002/QM.	
	Deve, infine accogliersi l'eccezione di prescrizione dei ratei spettanti al	
	ricorrente, interrotta solo dal ricorso introduttivo non potendo avere efficacia	
	di costituzione in mora la richiesta di accesso agli atti formulata all'INPS, né	
	4	

	la generica richiesta di provvedere formulata al Ministero dell'Istruzione,	
	peraltro soggetto giuridicamente diverso da quello formalmente tenuto al	
	materiale pagamento delle differenze spettanti.	
	Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere parzialmente accolto.	
	Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a	
	solo carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha dimostrato palese	
	disinteresse alla vicenda – anche processuale - del ricorrente, ponendo l'INPS	
	nella condizione di non poter adempiere all'integrazione della prestazione	
	pensionistica richiesta.	
	Analogamente anche le spese per la consulenza tecnica graveranno	
	sull'intimato Ministero.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica	
	Accoglie l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS e, per l'effetto	
	accoglie parzialmente il ricorso dichiarando il diritto del ricorrente a percepire	
	gli arretrati maturati, per sorte capitale, come calcolata dal consulente tecnico	
	d'ufficio a decorrere dal quinquennio antecedente il deposito del ricorso.	
	Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente	
	gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria - quest'ultima	
	limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per	
	interessi- con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al	
	pagamento.	
	Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese	
	legali del presente giudizio nei confronti dell'Avv. Antonio Domenico	
	5	

	Colavero, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 450,00 oltre IVA e CPA e	
	spese generali nella misura del 15%, nonché le spese per la consulenza tecnica	
	d'ufficio, da liquidarsi con separato decreto.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 28/04/2025	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata in segreteria il 28/04/2025 IL GIUDICE	
	L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso	
	Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le	
	generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed	
	6	

[illegible]